



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Roma, 5 dicembre 2007, prot. 11135

Alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
19124 LA SPEZIA

OGGETTO: legge n. 46/90 (esercizio dell'attività di impiantistica) - diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili.

Con nota prot. n. 29098 del 29-11-2007 codesta Camera chiede di conoscere se, ad avviso di questa Direzione generale, il diploma di maturità tecnica nautica, indirizzo "aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili", possa essere considerato titolo idoneo ai fini del riconoscimento del requisito di cui all'art. 3, comma 1, lett. "b", della legge richiamata in oggetto, per gli impianti di cui alle lettere "c" (termici), "d" (idrosanitari), "e" (gas), e "g" (antincendio, limitatamente alla parte idraulica), ove accompagnato da un'esperienza lavorativa di un anno, in qualità di dipendente, presso un'impresa regolarmente abilitata per dette tipologie di impianti.

Si deve, al riguardo, evidenziare che, a seguito del recepimento a livello costituzionale del principio dell'autonomia scolastica (legge costituzionale n. 3/2001) il Ministero dell'istruzione ha cessato da tempo di rendere pareri circa il valore abilitante dei titoli di scuola secondaria superiore.

Quanto sopra, nel convincimento che l'autonomia di cui ogni istituto gode nel predisporre il contenuto dei propri programmi, rende di fatto inconfrontabili titoli aventi identico nome ma rilasciati in città diverse, o addirittura nella stessa città, ma in istituti diversi.

Tale fatto, congiuntamente alla peculiare competenza riservata dalle norme vigenti (v., in particolare, art. 9 DPR n. 558/99) nelle materie in questione alle camere di commercio e alle commissioni provinciali per l'artigianato, fa sì che siano tali organismi oggi chiamati a valutare, in piena autonomia, il valore abilitante di detti titoli, anche servendosi, ove ritenuto opportuno, degli strumenti a tal fine apprestati dalla legge n. 241/90 (conferenze di servizi; accordi con altre amministrazioni; richieste di pareri ad organismi tecnici; ecc.).

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno rammentare che con lettera circolare prot. n. 388187 dell'1-8-1995 (allegato 1) è stato a suo tempo diramato un parere del Ministero della pubblica istruzione inerente, tra l'altro, proprio il titolo in questione.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma

Ufficio B4

Tel. 0647055304 Fax 06483691

Si ritiene che codesta Camera possa da detto parere derivare elementi valutativi ai fini dell'adozione del provvedimento relativo al procedimento in essere.

In via meramente incidentale, e considerato il riferimento contenuto nella nota di codesta Camera all'abilitazione per gli impianti antincendio, limitatamente alla parte idraulica, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesta Camera medesima sulle indicazioni contenute nella lettera circolare ministeriale prot. n. 547894 del 20-2-2004, relativa a detta tipologia di impianti.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario Spigarelli